

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2013-494 | del 04/07/2013 |
| Oggetto | Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione per attività di ricerca relative al Progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP). | |
| Proposta | n. PDTD-2013-494 del 28/06/2013 | |
| Struttura adottante | Direzione Tecnica | |
| Dirigente adottante | Zinoni Franco | |
| Struttura proponente | Ctr Ambiente Salute | |
| Dirigente proponente | Lauriola Paolo | |
| Responsabile del procedimento | Lauriola Paolo | |

Questo giorno 04 (quattro) luglio 2013 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione per attività di ricerca relative al Progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP).

VISTI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, 241, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che Arpa Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 44/95, partecipa al Tavolo tecnico-scientifico istituito dalla AUSL di Parma per sviluppare un progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP);

PREMESSO INOLTRE:

- che il Centro Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA) ha come scopo statutario quello di promuovere e coordinare attività scientifiche e di formazione nel campo delle Scienze Ambientali, promuovendo lo sviluppo della collaborazione scientifica tra Università e altri organismi pubblici e privati di ricerca che operano nel campo delle Scienze Ambientali;
- che tra le tematiche di studio e competenze del CINSA, rientrano il monitoraggio ambientale, le metodologie analitiche, la modellistica e la valutazione degli impatti;
- che le attività summenzionate necessitano di elevate competenze metodologiche che sono state sviluppate ed integrate nel corso degli ultimi anni tra il CTR Ambiente e Salute e il CINSA;
- che, per la realizzazione del citato progetto, Arpa può avvalersi della collaborazione di Enti che si occupano di attività di studio, ricerca e sperimentazione relativamente ad una serie di temi specifici riguardanti la prevenzione e/o la valutazione dello stato dell'ambiente;

CONSIDERATO:

- che al fine di attuare gli obiettivi del suddetto progetto è necessaria l'esecuzione delle seguenti azioni di progetto:
 - realizzazione di attività relative all'applicazioni di modelli di deposizione delle emissioni dell'impianto PAIP per la sorveglianza dei potenziali effetti sulla filiera agrozootecnica: contributo al disegno del piano di sorveglianza e analisi dei dati con mappatura delle deposizioni, georeferenziazione e individuazione delle aziende agrozootecniche, valutazioni ambientali per il controllo dei confondenti;
 - realizzazione di attività specifiche relative alla valutazione dei potenziali effetti diretti sulla salute della popolazione esposta alle suddette emissioni: contribuzione al disegno del piano di sorveglianza e analisi dei dati con mappatura delle deposizioni, georeferenziazione delle residenze, raccolta dati epidemiologici;
- supporto formativo in campo biostatico, data management ed epidemiologico;
- che, per la realizzazione delle suddette attività, appare quindi opportuno avvalersi del supporto tecnico-scientifico del CINSA in modo da garantire continuità metodologica ed una valutazione dei risultati uniforme in relazione anche ai dati acquisiti in precedenti progetti e

attività di Arpa il cui uso appare necessario per lo svolgimento del progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP);

RILEVATO:

- che come disposto dal regolamento per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65/2010, il Direttore Tecnico può stipulare convenzioni, accordi e protocolli aventi ad oggetto attività di interesse della Direzione Tecnica;
- che, pertanto, Arpa ha concordato con il CINSIA uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare la collaborazione tra i due Enti;
- che la durata della citata convenzione è di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che Arpa corrisponderà al CINSIA un contributo di Euro 35.000,00, secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione;

RITENUTO:

- quindi, opportuno approvare lo schema di convenzione con il Centro Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSIA) allegato sub A), per lo svolgimento di attività di collaborazione descritte dettagliatamente all'art. 1 dello schema di convenzione medesimo;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Ambiente e Salute, Dott. Paolo Lauriola, il quale ha espresso ai sensi dell'art. 8 punto 4 del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che i costi esterni sono interamente coperti dal finanziamento del progetto come dal piano economico della scheda progetto (OSP12);
- che responsabile del procedimento è lo stesso Dott. Paolo Lauriola;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Direzionale, ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di attività di collaborazione con il Centro Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA), di attività di studio relative al Progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP)
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha durata di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto, inoltre, che Arpa corrisponderà al CINSA, per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1., un contributo onnicomprensivo di Euro 35.000,00 secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione;
4. di dare atto, infine, che il costo di Euro 35.000,00, avente natura di Servizi da convenzioni con Enti vari (SECOV), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2013 per la quota di Euro 23.000,00 e dell'esercizio 2014 per la quota di Euro 12.000,00 ed è compreso nel budget annuale e pluriennale con riferimento al progetto OSP12- DTAS.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

CONVENZIONE TRA ARPA EMILIA ROMAGNA
E
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
per le SCIENZE AMBIENTALI (CINSA)

TRA

ARPA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna- Direzione Tecnica, avente sede in Bologna, cap. 40122, Largo Caduti del Lavoro, 6, P. IVA e Codice fiscale n. 04290860370, nel prosieguo del presente atto denominata come "ARPA" rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni

E

CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali con sede legale presso l'Università Ca' Foscari Dipartimento di Scienze Ambientali, Dorsoduro 2137 - 30123 Venezia, Codice Fiscale n. 94036640277, P.I. 03416490278 di seguito denominato "CINSA", legalmente rappresentata dal prof. Nelson Marmiroli nato a Reggio Emilia il 20.08.1947 e residente a Parma in Via Luria 28, C.F. MRM NSN 47M 20H 223T, nella persona del legale rappresentante e in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede legale del CINSA;

PREMESSO CHE:

- con L.R. 19/4/1995, n. 44 è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata ARPA), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- come disposto dal Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 sono di competenza del Direttore Tecnico di ARPA gli atti connessi all'approvazione di convenzioni, accordi e protocolli aventi ad oggetto attività di interesse della Direzione Tecnica;
- con determina 698/2011 è stata approvata una convenzione con il CINSA per la cooperazione tra le due istituzioni firmatarie in attività di scambio scientifico e formazione nell'ambito di altro progetto di interesse comune;
- ARPA promuove e svolge anche attività formative, mediante stage o tirocini formativi, di aggiornamento negli ambiti di propria competenza e dispone di sale conferenze per lo svolgimento di tali attività;
- ARPA partecipa al Tavolo tecnico-scientifico istituito dalla AUSL di Parma (deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2011) per sviluppare un progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP);
- Il CINSA è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, costituitosi il 16 luglio del 1996 con atto pubblico n° 1761 registrato a Venezia il 26

luglio 1996 e riconosciuta personalità giuridica dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università con D.M. del 12/04/1999. Il Consorzio raggruppa le Università di Bari, Bologna, Brescia, Camerino, Firenze, L'Aquila, Milano, Palermo, Parma, Torino e Venezia;

- il CINSA ha come scopo statutario quello di promuovere e coordinare attività scientifiche e di formazione nel campo delle Scienze Ambientali, promuovendo lo sviluppo della collaborazione scientifica tra Università e altri organismi pubblici e privati di ricerca che operano nel campo delle Scienze Ambientali;

- il CINSA fornisce pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze Ambientali e che tra le tematiche di studio e competenze del CINSA rientrano il monitoraggio ambientale, le metodologie analitiche, la modellistica e la valutazione degli impatti;

- in relazione a tale tematica di studio il CINSA è interessato e disponibile ad assicurare la propria collaborazione e competenza, nel rispetto della normativa vigente, per quanto riguarda gli obiettivi descritti nella documentazione di progetto;

- il CINSA mette a disposizione le proprie risorse di conoscenza tecnico-scientifica, professionali e strumentali per raggiungere gli obiettivi del suddetto progetto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra l'ARPA e il CINSA per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP):

- realizzazione di attività relative all'applicazioni di modelli di deposizione delle emissioni dell'impianto PAIP per la sorveglianza dei potenziali effetti sulla filiera agro-zootecnica: contributo al disegno del piano di sorveglianza e analisi dei dati con mappatura delle deposizioni, georeferenziazione e individuazione delle aziende agro-zootecniche, valutazioni ambientali per il controllo dei confondenti;

- realizzazione di attività specifiche relative alla valutazione dei potenziali effetti diretti sulla salute della popolazione esposta alle suddette emissioni: contribuzione al disegno del piano di sorveglianza e analisi dei dati con mappatura delle deposizioni, georeferenziazione delle residenze, raccolta di dati epidemiologici;

- supporto formativo in campo biostatistico, data management ed epidemiologico.

In particolare il CINSA si impegna a fornire:

a) supporto nell'analisi dei dati di accumulo degli inquinanti nei prodotti agro-zootecnici, tenendo conto della natura dell'inquinante, del tipo di suolo e della matrice analizzata, con l'obiettivo di valutare variabilità spaziali e temporali;

b) strumenti metodologici per le valutazioni di impatto sull'ambiente e la salute delle popolazioni esposte;

c) supporto nella valutazione degli effetti nella popolazione residente in prossimità dell'impianto PAIP attraverso la modificazione di alcuni parametri "sentinella" ricollegabili all'esposizione o predittivi di potenziali rischi per la salute, avviando un sistema di sorveglianza basato su: 1) l'analisi di bio-marcatore urinari in campioni forniti da persone esposte alle emissioni del PAIP; 2) la valutazione di dati clinico-funzionali di una coorte di residenti affetti da asma;

d) supporto alle analisi statistiche relative alle indagini epidemiologiche e di sorveglianza della popolazione, integrando le informazioni desumibili da varie fonti sanitarie per valutare gli effetti cronici e gli effetti sul sistema riproduttivo.

Il CINSA si impegna a presentare ad ARPA resoconti periodici sull'attività svolta e sui risultati parziali e finali raggiunti al fine della verifica della conformità dell'attività eseguita con gli obiettivi fissati.

ARPA mette a disposizione le proprie competenze metodologiche e professionali per indirizzare il CINSA nella realizzazione delle attività, in particolare:

- definizione degli inquinanti nei prodotti agro-zootecnici, tenendo conto della natura dell'inquinante, del tipo di suolo e della matrice analizzata;
- suggerimenti sugli strumenti metodologici per le valutazioni di impatto sull'ambiente e la salute delle popolazioni esposte;
- consigli nella valutazione degli effetti nella popolazione residente in prossimità dell'impianto PAIP basato sull'analisi dei biomarcatori e dei dati clinico-funzionali;
- indirizzo sulle analisi statistiche da svolgere in relazione alle banche dati sanitarie;

ART. 2 - Comitato scientifico

Per le finalità di cui all'art. 1, l'ARPA - EMR ed il CINSA istituiscono un Comitato Scientifico composto da un rappresentante ARPA e da due rappresentanti del CINSA.

Per l'ARPA-EMR fa parte del Comitato Scientifico il Dott. Paolo Lauriola, Responsabile del Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute.

Per il CINSA fanno parte del Comitato Scientifico il Prof. Nelson Marmioli ed il Prof. Giulio A. De Leo del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Parma.

Sarà cura del Comitato Scientifico individuare ulteriori tematiche di interesse.

ART. 3 - Entrata in vigore e Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 9 mesi.

ART. 4 - Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione ARPA prevede un contributo onnicomprensivo di euro 35.000,00 (escluso dall'applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di attività istituzionale), dietro presentazione di nota di debito, secondo le scadenze e modalità di seguito indicate:

- 30% alla sottoscrizione e avvio della presente Convenzione;
- 30% dopo tre mesi a presentazione di una relazione intermedia delle attività tecnico-scientifiche svolte;
- 40% a conclusione delle attività e dietro presentazione di una relazione tecnico-scientifica delle attività svolte.

I pagamenti avverranno a 30 gg. dal "termine per l'accertamento di conformità della fornitura" o - se successiva - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le richieste di pagamento dovranno riportare il seguente CUP: J39E12001680003 e dovranno essere inviate a: workflow_amm@cert.arpa.emr.it e a: ocasanova@arpa.emr.it

Il contributo sarà erogato da ARPA mediante accredito sul seguente c/c di Tesoreria CINSA con IBAN – IT 57 G 01005 02000 000000218700

ART. 5 - Norme per il Personale

Il Personale di ciascuna Parte, che si rechi presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno della Parte ospitante, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento di eventuali tirocini attenendosi alle indicazioni fornite dal tutor e dal responsabile della struttura.

Il personale impegnato nella realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione è tutelato da copertura assicurativa a totale cura e spese e sotto la responsabilità dell'ente di appartenenza.

ART. 6 - Rappresentanti delle Parti

L'ARPA designa, quale proprio Rappresentante per la presente Convenzione, il dott. Paolo Lauriola, Responsabile del centro tematico Regionale Ambiente e Salute;

Il CINSA designa, quale proprio Rappresentante per la presente Convenzione, il Dott. Marco Benedetti delegato dal CINSA per la programmazione delle attività.

ART. 7 - Riservatezza

Il CINSA è tenuto a non divulgare a soggetti terzi, senza autorizzazione da parte di ARPA, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in relazione alla presente Convenzione.

ART. 8 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente CINSA e ARPA. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

ART. 9 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni contenute in questa Convenzione che non potessero trovare composizione in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 10 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b) della Tariffa-Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986, n. 131. I costi saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Bologna,

CINSA

ARPA- EMR

.....
Il Direttore

Prof. Nelson Marmioli

.....
il Direttore Tecnico

Dott. Franco Zinoni

N. Proposta: PDTD-2013-494 del 28/06/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione per attività di ricerca relative al Progetto di sorveglianza sanitaria dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Parma (PAIP).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 04/07/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
